



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SPECIALE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI
Tel. 06 38792324-2158 - Fax 2416 - PEC riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it

NOTIFICAZIONE AI DIFENSORI ED ALLE PARTI PRIVATE DELL'AVVENUTO DEPOSITO
IN CANCELLERIA DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME EX ART. 128 C.P.P.

ROMA, 25/10/2022

N. 1849/2022 R.G. LIBERTA'

A.C.R. da Cassazione, già T.L. n. 156/2022 R.G. LIBERTA'

R.G.N.R. 26389 / 2018 PROC. REP. ROMA

R.G. G.I.P. 10494 / 2022 GIP c/o TRIB. ROMA -

IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI ROMA AVVISA

- PROCURA ROMA - SEDE

- [REDACTED]

nato in data 04-01-1991 a ROMA

[REDACTED] P.O. POGGIO MIRTETO (RN) via T. [REDACTED] Km. 15,600 / Villa Ternana

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

che in data 24/10/2022 è stata DEPOSITATA in cancelleria l'ORDINANZA del Tribunale
del Riesame, relativa all'impugnazione sopra emarginata, contenente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Visto l'art 309 c.p.p.

RIFORMA l'impugnata ordinanza e sostituisce nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la struttura Villa Ternana sita in Poggio Mirteto, via Ternana km. 15,600, con i divieti di comunicazione di cui all'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 9/6/2022 (sostituzione da non esaguirsi in quanto già disposta dal Gip nella predetta data del 9/6/2022).

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 28/9/2022

L'Assistente Giudiziario
dott. Ottavio Rocco Barbieri

Per richiesta di copia digitale del provvedimento ESCLUSIVAMENTE via PEC all'indirizzo in intestazione, previo pagamento ESCLUSIVAMENTE on-line dei relativi diritti (<http://pst.giustizia.it> o PagoPa) Ordinanza composta n.

___ pagine - diritti di copia € ___

Con ordinanza del 3 febbraio / 18 marzo 2022, il Tribunale del Riesame, disattese alcune eccezioni procedurali formulate dalla difesa ed utilizzata anche la messaggistica del sistema criptato Sky ECC di cui si è sopra detto, confermava il gravato provvedimento del Gip.

I difensori del [redacted] impugnavano (con due distinti ricorsi) l'ordinanza del Tribunale, deducendo violazioni di legge / vizi di motivazione con riferimento alle questioni già sollevate in punto di videosorveglianza e autorizzazione alle operazioni di intercettazione, di autonoma valutazione dell'ordinanza del Gip, di utilizzabilità delle chat Sky ECC, di sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. e, infine, in punto di esigenze cautelari.

La Corte, con la sentenza richiamata in epigrafe del 15 luglio / 7 settembre 2022, riteneva fondata e avente carattere assorbente la censura riferita alla messaggistica Sky ECC, rilevando che la stessa era stata formalmente acquisita al fascicolo tramite ordine europeo di indagine, ma rimaneva ferma (come anche sottolineato nell'ordinanza di riesame) la necessità di valutare, nell'ambito sia del procedimento principale che del procedimento incidentale *de libertate*, che le modalità di acquisizione di tale messaggistica non fossero in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento.

Secondo la Corte, ciò comportava la conoscenza delle modalità di acquisizione del materiale e la difesa in effetti aveva chiesto al P.M. in data 31.1.2022 di mettere a disposizione la documentazione (comprensiva dei *file*) consegnata da Europol nel mese di marzo 2021, a seguito dell'accesso ai server di Sky ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali nonché i verbali delle attività compiute dal R.O.N.I. dei Carabinieri Lazio per fini di polizia di cui alla dichiarata analisi preliminare; richiamava quindi la Corte il provvedimento del P.M. di rigetto dell'istanza, del 1° febbraio 2022 (secondo cui gli atti richiesti dalla difesa non erano contenuti nel fascicolo processuale, trattandosi di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi non processualmente utilizzabili, e per l'acquisizione della documentazione era stato inoltrato apposito O.I.E. esitato dalla autorità giudiziaria francese, con messa a disposizione della difesa di tutta la documentazione), rilevando che esso non consentiva di comprendere quale fosse stato il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi" e dunque attraverso quali modalità si fosse esplicata l'attività investigativa svolta.

Rilevava, ancora, la Corte che, per il principio del contraddittorio, la dialettica procedimentale doveva estendersi alle modalità di acquisizione del materiale, in funzione del controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, a condizione che, come nel caso di specie, risultasse l'effettiva incidenza dell'elemento dimostrativo in disamina sul convincimento del giudice; evidenziava che le modalità di acquisizione rilevavano anche sotto il profilo della corrispondenza della testualità di tale messaggistica al tenore letterale dei messaggi originariamente inviati e ricevuti nonché delle utenze dei mittenti e dei destinatari individuati con quelli effettivi, ragion per cui la problematica dispiegava la propria rilevanza anche relativamente alla fase della captazione e della decrittazione dei flussi telematici; tutto ciò comportava imprescindibilmente la possibilità di conoscere le modalità di svolgimento dell'attività investigativa svolta e il procedimento di acquisizione di tale messaggistica, onde consentire la piena esplicazione del diritto di difesa, attraverso l'instaurazione di una proficua dialettica procedimentale in ordine ad ogni profilo di ritualità, rilevanza, attendibilità e valenza dimostrativa rilevante nell'ottica dell'imputazione.

Si imponeva, dunque, secondo la Corte, *"un pronunciamento rescindente volto a consentire al giudice del rinvio di chiarire, nel contraddittorio delle parti, tutti i segmenti*

dell'iter di acquisizione della messaggistica, onde procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili appena evidenziati”.

Si specificava, infine, che la natura rescindente della pronunzia determinava l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

All'odierna udienza, fissata per la trattazione del giudizio di rinvio, venivano depositate memorie difensive ed in specie una di esse (avv. [redacted]) dedicata interamente al tema dell'utilizzabilità delle “chat” acquisite tramite ordine europeo di indagine e l'altra (avv. [redacted]) allo stesso tema delle “chat” nonché ai profili dell'autonoma valutazione e dell'attualità del pericolo in ordine alle esigenze cautelari .

Veniva, inoltre, depositata copia della richiesta difensiva avanzata ai Pubblici Ministeri il 16.9.2022 di messa a disposizione della documentazione (comprensiva dei files originali o della loro copia forense) consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali nonché i verbali delle attività compiute dal R.O.N.I. dei Carabinieri Lazio per fini di polizia di cui alla dichiarata analisi preliminare.

Il difensore avv. [redacted], quindi, evidenziava che la Corte di Cassazione non aveva vagliato i restanti motivi e ne chiedeva quindi la rivalutazione.

In sintesi, il P.M. dichiarava di avere ricevuto atti dalla autorità giudiziaria francese in corso di traduzione e al momento non depositabili; evidenziava che l'ordinanza cautelare del Gip non conteneva riferimenti alle “chat”, che, al massimo, potevano rilevare per le esigenze cautelari; rilevava l'assenza di elementi tali da fare ritenere che fossero state violate le regole del diritto interno francese e che anche i decreti autorizzativi acquisiti e in corso di traduzione non spostavano la questione.

Chiedeva successivamente un rinvio per produrre la documentazione tradotta, che avrebbe avuto disponibile il lunedì successivo (3 ottobre), rinvio cui la difesa si opponeva, rilevando che i soli provvedimenti autorizzativi solo in parte corrispondevano a quanto richiesto dalla Corte di Cassazione.

Questo Tribunale rigettava la richiesta di rinvio, stante la natura camerale del procedimento – da trattarsi alla udienza fissata – e in ragione dei noti termini perentori previsti per la decisione, anche in sede di giudizio di rinvio.

Il P.M. infine concludeva per la conferma dell'ordinanza del Gip.

La riserva assunta in udienza veniva sciolta con il deposito in data 29.9.2022 di dispositivo di riforma dell'ordinanza impugnata.

Premesso che il procedimento pende allo stato nei confronti del [redacted] (e di altri coimputati) in sede di giudizio abbreviato, ammesso dal Gip all'udienza del 20.9.2022, va subito detto, sulla (unica) questione oggetto della pronunzia di annullamento, che la mancata realizzazione del richiesto contraddittorio – nei termini sopra indicati - preclude l'utilizzo, in questa sede, della documentazione acquisita tramite ordine europeo d'indagine dalla autorità giudiziaria francese, tanto in punto di gravi indizi, quanto in punto di esigenze cautelari, rendendo superfluo l'esame dei motivi in punto di utilizzabilità contenuti nelle memorie difensive.

Il tenore della pronuncia della Corte di Cassazione impone nuova valutazione delle altre questioni oggetto dei ricorsi, peraltro espressamente riproposte in questa sede, ivi compresa quella, pregiudiziale, di nullità dell'ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione.

A tal riguardo, nei motivi depositati il 3/2/2022, trattando l'argomento unitamente a quello della gravità indiziaria, la difesa aveva dedotto che il Gip non aveva mostrato di avere effettuato alcun vaglio critico delle fonti di prova, limitandosi a prosare la richiesta del P.M., riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse

parole, senza aggiungere alcun valido personale commento o una propria specifica osservazione da cui inferire una autonoma valutazione, non integrabile dal Tribunale del Riesame.

L'ordinanza pretermetteva l'analisi degli elementi costitutivi della ipotesi associativa, non illustrando precisamente gli indizi a sostegno dell'esistenza del sodalizio e dell'inserimento in esso del [REDACTED]; la sporadica frequentazione con [REDACTED] non consentiva di definirne il ruolo di collaboratore stabile dello stesso [REDACTED] e l'ordinanza, non solo non spiegava la valenza delle conversazioni registrate, ma cadeva in contraddizione, a pag. 179, rispetto alla formulazione dell'imputazione nel valutare il lungo dialogo riportato; andava corretto l'errore che aveva assunto portata decisiva nella valutazione del Gip sul ruolo ricoperto dal [REDACTED] nell'acquisizione dei 90 kg. di hashish di cui al capo B4, in quanto, diversamente da quanto indicato a pag. 137 dell'ordinanza, [REDACTED] non aveva mai noleggiato l'autovettura Porsche Macan utilizzata per il trasporto dello stupefacente, come da documentazione allegata, e dalle conversazioni a casa del [REDACTED] si comprendeva la totale assenza di conoscenza del fatto da parte del [REDACTED]; comunque, l'episodio non denotava lo stabile inserimento nel sodalizio e l'ordinanza non spiegava come la asserita saltuaria cessione di denaro provento dell'attività del gruppo al [REDACTED] fosse ragionevolmente tale da fare ritenere integrata la stabilità della condotta partecipativa; mancava inoltre la perduranza nel tempo e, in presenza di attività estemporanee e limitate, era essenziale approfondire l'elemento soggettivo, nella specie insussistente.

Nella memoria oggi depositata in udienza (che sostanzialmente riproduce i motivi di ricorso per cassazione) la difesa contesta le ragioni esposte dal Tribunale a sostegno della validità dell'ordinanza, lamentando, nella sostanza, che le parti "originali" indicate nell'ordinanza annullata sono generiche e non attinenti alla specifica posizione del [REDACTED] anche richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. 28979/2016), secondo cui il vaglio deve essere compiuto, non in via generale e cumulativa, ma per ciascun episodio contestato senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.

Si appunta anche nello specifico sulle argomentazioni spese con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che non è vero quanto affermato dal Tribunale (sempre nell'ordinanza del 3/2/2022), ossia che il Gip abbia valutato la posizione del [REDACTED] differenziandola da quella degli elementi di vertice delle due organizzazioni, avendo, al contrario il Gip esteso le valutazioni operate nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] a tutti gli associati compreso il ricorrente, sottraendosi a uno scrutinio differenziato per ogni singolo indagato.

Nel rivalutare la questione di nullità, occorre intanto ribadire che il Gip in avvio del proprio provvedimento cautelare annuncia il ricorso al metodo dell'incorporazione testuale, richiamando una pronuncia di legittimità (Cass. 13684/2017), secondo cui l'autonoma valutazione non comporta necessità di riscrittura originale, confermando l'ammissibilità di una tecnica redazionale che ricorra, appunto, all'incorporazione testuale o alla motivazione *per relationem*; l'importante, secondo il Gip, è che si dia conto dell'effettiva e materiale valutazione della richiesta in termini non meramente adesivi o stereotipati, ma neppure da soppesarsi a righe.

Effettivamente, la S.C. ha ripetutamente affermato che il requisito dell'autonoma valutazione non deve essere inteso quale mero attributo "estetico", o "stilistico" e che l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del P.M. "*in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio*" (così Cass. Sez. 5 n. 70 del 24/09/2018

dep. 02/01/2019); così “*valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme*” e la stessa è compatibile con la tecnica di “*redazione per incorporazione*” allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerge una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste...”.

Anche più recentemente, la S.C. (Cass. Sez. 3 n. 35720 del 06/10/2020) ha ribadito che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice; nella fattispecie di cui alla richiamata pronunzia la Corte ha condiviso i rilievi del Tribunale del Riesame per cui, nonostante la sostanziale sovrapposibilità della trattazione della gravità indiziaria operata dal Gip a quella operata dal Pubblico Ministero, costituissero significativi indici di autonomia –con conseguente validità dell'ordinanza - l'applicazione di una misura diversa da quella richiesta e lo svolgimento, nella parte relativa alla trattazione delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, di specifiche considerazioni con riguardo alla posizione del ricorrente.

Sotto altro profilo (Cass. Sez. 1 n. 333 del 28/11/2018 dep. 07/01/2019; vedi anche Cass. Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019), è onere di chi eccepisce il difetto di autonoma valutazione indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, onere ritenuto non assolto.

Come già evidenziato, effettivamente l'ordinanza impugnata attua largamente, nella sola parte della gravità indiziaria, la prospettata tecnica dell'incorporazione testuale.

Si ripete che, nondimeno, vi è una parte “originale” da pag. 11 a pag. 18 dell'ordinanza (successiva alla premessa sulla tecnica redazionale) in cui si spiegano la genesi della indagine e la modalità del suo sviluppo, i comuni denominatori delle due organizzazioni oggetto del procedimento, i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la configurabilità del reato associativo, evidenziandosi che l'attività di indagine ha consentito di individuare compiti e ruoli di ciascun partecipante.

Alle pagg. 128 – 129, inoltre, il Gip delinea il consesso associativo in cui è inserito, secondo contestazione, il Lori sintetizzando l'attività di indagine.

Totalmente “originale” è, poi, la parte, da pag. 256 e a pag. 259, relativa alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, cui invece la richiesta dedica poche righe.

Premesso che la stessa pronunzia di legittimità richiamata dalla difesa ammette una valutazione cumulativa in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, va ribadito che il Gip svolge apposite considerazioni dedicate ai vertici delle due associazioni ipotizzate, ossia ~~_____~~ e ~~_____~~; lo stesso Gip, poi, pur applicando la stessa misura e ritenendo analogamente il pericolo di recidiva, non estende affatto le precedenti valutazioni a Lori e altri indagati ma utilizza argomentazioni differenti e correlate al “ruolo minore” (testualmente), come si era detto, di Lori e di altri.

Allo stesso modo, va ribadita la graduazione della misura operata dal Gip nei confronti di tre indagati – ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~ - applicando gli arresti domiciliari invece che la custodia in carcere richiesta.

In generale, il Tribunale si è riportato – e nuovamente si riporta in questa sede - a quell'orientamento - ben rappresentato nella giurisprudenza di legittimità fino ai giorni nostri - per il quale rileva una valutazione complessiva e anche il parziale diniego opposto

dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono indici di autonomia tali da escludere la invocata nullità.

Si ripete che quel che conta, ad avviso del Collegio, è che dal complesso del provvedimento cautelare emerga la conoscenza degli atti e che, diversamente, non si versi in ipotesi di acritica adesione alla richiesta del Pubblico Ministero.

D'altra parte (si veda Cass. sez. 4, n. 30409 del 13/7/2022), la ratio dell'art. 292, comma 2 lett. c) c.p.p. è quella di assicurare al destinatario della misura un effettivo vaglio giudiziale sin dal momento genetico e dunque *“la nullità prevista dal legislatore non è determinata dalle opzioni tecniche utilizzate per la stesura della motivazione dell'ordinanza cautelare bensì per la sostanziale mancanza di autonoma valutazione, che nelle modalità di esposizione trovano nulla più di un indice, non risolutivo”*.

Dunque, *“l'indagato che voglia dimostrare che il giudice della cautela non ha operato una sua propria valutazione dei materiali sottopostigli con la richiesta dal P.M. non può limitarsi a rilievi concernenti la tecnica espositiva - a meno dell'assenza di qualsiasi addenda o contributo originale - ma può evidenziare dati decisivi che sono rimasti privi di incidenza, nella richiesta come nel provvedimento impugnato, quale indice di un mancato vaglio”*.

In sostanza (vedi Cass. sez. 1 n. 25779 del 20/1/2022), la nullità in esame non può essere relegata ad una dimensione squisitamente formalistica e *“non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione, che al più possono valere quali indici sintomatici della sussistenza del vizio, senza perciò identificarsi con esso”*.

Deve, piuttosto, come si è detto, delinearci la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia.

Sotto tale profilo, nella memoria oggi depositata si richiamano l'omesso esame delle intercettazioni tra [redacted] e [redacted] e il “marchiano errore della Procura” sulla titolarità della vettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente di cui al capo B4, già evidenziati a pag. 12 dei motivi di riesame del 3/2/2022, come elementi che hanno condotto alla conclusione della intraneità del ricorrente all'associazione, che sarebbe stata altrimenti esclusa se gli elementi richiamati fossero stati valutati autonomamente dal Gip, con conseguente ripercussione in generale sull'adozione della misura, in particolare sull'adeguatezza di quella applicata.

L'omesso esame delle intercettazioni è indicato in termini generici e nei precedenti motivi di riesame, a pag. 12, si faceva riferimento alle conclusioni tratte da una conversazione del 3/9/2020 in merito ai prezzi da praticare per la vendita dello stupefacente e ai contatti intrattenuti con gli altri componenti del gruppo, che unitamente al ruolo nell'acquisizione dei 90 kg. di hashish di cui al capo B4, per il quale comunque non si era raggiunta la gravità indiziaria, e ad intercettazioni che indicavano [redacted] come persona cui cedere denaro provento dell'attività del gruppo il Gip riteneva elementi dimostrativi della intraneità dell'associazione, in contrasto, ad avviso della difesa, con il tenore fattuale della contestazione, che indicava [redacted] come impegnato nelle attività di acquisizione e distribuzione all'ingrosso delle partite di narcotico, curando personalmente la consegna ai vari clienti dell'organizzazione.

È dunque una contestazione di merito e non una ricostruzione, per così dire, alternativa lecita di conversazioni intercettate che avrebbe potuto rilevare sotto il profilo della nullità eccepita.

Quanto alla questione del noleggio della Porsche Macan (trattata più precisamente a pag. 13 dei motivi del 3/2/2022), a pag. 137 dell'ordinanza – in una parte riproduttiva della richiesta (vedi pag. 116) – si faceva un generico riferimento al noleggio da parte del [redacted] (“Tra le ore 18:53 e le ore 19:03, [redacted] si recava presso l'abitazione di

██████████ [allegato n. 190], immediatamente seguito da ██████████. La partecipazione all'incontro di ██████████ confermava il suo coinvolgimento nell'operazione di narcotraffico, anche alla luce del fatto che l'autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente era stata noleggiata dallo stesso Lori").

Si ripete quanto già rilevato nel precedente provvedimento di riesame ossia che – al di là della valenza della documentazione allegata dalla difesa (vedi *infra*) - la p.g. non attribuisce al ██████████ il noleggio della Porsche Macan per il periodo della trasferta lombarda di cui al capo B4 (di cui si parlerà poi nel merito), riferendo piuttosto, in merito a tale autovettura, di un controllo (risultato da banca dati e non contestato dalla difesa) effettuato nei confronti del ██████████ il precedente 28 maggio 2020.

Con tale evidenza è compatibile l'indicazione del tutto generica riportata nella richiesta e nella ordinanza del Gip e, in ogni caso, il noleggio della vettura da parte del Lori non è elemento valorizzato ai fini della partecipazione all'associazione e non potrebbe mai costituire indice di nullità dell'ordinanza.

Non sono stati, dunque, evidenziati dati decisivi “rimasti privi di incidenza, nella richiesta come nel provvedimento impugnato, quale indice di un mancato vaglio”, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte, e l'eccezione deve essere disattesa.

Passando all'esame delle ulteriori questioni procedurali, la difesa nei motivi depositati il 3/2/2022 eccepiva l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di videosorveglianza e di intercettazione autorizzate con decreti del P.M. del 28.4.2020 e del Gip del 30.4.2020, per nullità degli stessi.

Deduceva che la p.g. aveva richiesto il monitoraggio del ██████████ sulla base di una mera congettura, che determinava l'iscrizione del delitto ex art. 74 DPR 309/1990, in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi; il provvedimento del P.M. che autorizzava il monitoraggio esterno dell'immobile di via Foglianise 39 int. 1 – ROS 254/2020 e 255/2020 – non era motivato e le videoriprese comportavano una intrusione nella sfera privata del soggetto e una compressione del suo diritto alla privacy e alla inviolabilità del domicilio; inoltre, dalla stessa intestazione l'attività tecnica veniva ricondotta al *genus* delle intercettazioni, di cui doveva seguire la disciplina.

Anche l'attività di intercettazione era stata chiesta per cercare la *notitia criminis* e il Gip l'aveva autorizzata, eludendo il suo compito di controllo; la proliferazione di intercettazioni a catena non poteva essere giustificata dall'ipotesi di reato, potendo la intercettazione essere disposta quando assolutamente indispensabile alla prosecuzione delle indagini.

Il Tribunale nel valutare tali eccezioni evidenziava, quanto ai decreti del pubblico ministero del 28.4.2020 con cui si disponeva l'effettuazione del monitoraggio esterno con videosorveglianza dell'immobile di via Foglianise 39 int. 1, che il monitoraggio di cui al ROS 254/20 non risultava mai avere avuto attuazione (ed era stato revocato con decreto del 21.5.2020) trattandosi nella sostanza di duplicato di quello ROS 255/20, avviato a partire dal 28.4.2020 (ore 9.50).

Rilevava, poi, che la telecamera installata riprendeva l'area antistante il civico 39 di via Foglianise, come evidente dalle annotazioni relative alle immagini in atti (cfr. allegati da 3 a 9 bis della informativa dei Carabinieri del RONI 3^ sezione prot. 240/1-120 dell'8.2.2021, riferiti esclusivamente a tale ROS): si trattava, dunque, di videoriprese in luogo pubblico / esposto al pubblico, sostanzialmente equiparabili a una operazione di appostamento, effettuabili senza alcun limite ed anche senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26795 del 2006, Prisco; Cass. Sez. 4, n. 10697 del 24/01/2012; Cass. Sez. 3 n. 43609 del 08/10/2021).

Riteneva, pertanto, non censurabile la motivazione adottata dal P.M. nel proprio provvedimento, che richiamava alla nota dei Carabinieri del RONI del 20.4.2020 con la

quale si chiedeva di potere svolgere l'attività di videosorveglianza, indispensabile al fine di documentare, monitorare con continuità e in forma riservata i movimenti di mezzi e persone per l'ulteriore sviluppo investigativo.

Osservava, inoltre, il Tribunale non potersi sostenere, sulla base della intestazione "decreto di autorizzazione all'utilizzazione di mezzi tecnici per la ricerca delle prove", che l'attività tecnica venisse ricondotta al *genus* delle intercettazioni e che quindi ne dovesse seguire la disciplina: infatti, "mezzi tecnici per la ricerca della prova" non sono certamente solo le intercettazioni e comunque l'eventuale erroneo *nomen* utilizzato mai avrebbe potuto determinare la disciplina applicabile.

Quanto al primo decreto autorizzativo di intercettazioni del 30.4.2020, rilevava il Tribunale che il reato di riferimento era quello di cui all'art. 74 dpr 309/90, per il quale era iscritto nel registro delle notizie di reato [REDACTED], iscrizione non rivalutabile, in assenza di norme processuali che lo consentissero.

Stante il titolo di reato, per quanto previsto dall'art. 13 d.l. 152/1991 (richiamato nella autorizzazione del Gip), si osservava, l'attività di intercettazione era autorizzabile in presenza di un quadro indiziario solo sufficiente - e non grave - e purché "necessaria per lo svolgimento delle indagini" e non anche "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini", come previsto per le intercettazioni "ordinarie" dall'art. 267, comma 1 c.p.p.

Presupposto differente in quanto collegato alla diversa consistenza degli indizi richiesta: indizi, sufficienti, di cui dava conto l'autorizzazione del Gip sulla base di due note dei Carabinieri del RONI, ricostruendo il profilo criminale del [REDACTED] come emerso in altri procedimenti e richiamando le prime risultanze del monitoraggio esterno della sua abitazione che già il primo giorno (28 aprile) aveva consentito di registrare l'arrivo a casa del [REDACTED] di numerose persone, anche con precedenti per stupefacenti, e quello della figlia e del genero di Piscitelli Fabrizio (Diabolik) ucciso il 7.8.2019 e coinvolto in indagini di narcotraffico internazionale.

Tanto va richiamato e ribadito anche alla luce delle difese svolte nel ricorso per cassazione (non esaminato sul punto dalla Corte).

Le stesse si concentrano sul profilo dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, asseritamente illegittima.

In sostanza, secondo la difesa, la nota dei Carabinieri del 20/4/2020, cui seguiva l'iscrizione del [REDACTED] in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, non costituiva una vera notizia di reato, costituita dalla apprensione di fatti descritti come avvenuti, rilevanti e concreti e, soprattutto, corrispondenti direttamente almeno al frammento più significativo di una norma incriminatrice, quello in cui si incentra l'offesa al bene giuridico protetto.

Si richiamano dunque una serie di pronunce (anche della Cassazione Civile in tema di illecito disciplinare) che, in sintesi, escludono l'obbligo di iscrizione in presenza di un mero sospetto, affermandosi che il Collegio della cautela avrebbe dovuto, nell'adempimento del proprio compito di valutazione della questione devoluta, involgente la notizia di reato quale presupposto logico e essenziale del primo decreto autorizzativo di intercettazioni, rivalutare l'idoneità degli indizi a sostenere l'iscrizione ai sensi del delitto previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e con essa la motivazione addotta dal Gip a sostegno dell'attivazione dello strumento tecnico di ricerca della prova.

Si lamenta che il Tribunale del Riesame abbia pedissequamente riprodotto l'ordinanza autorizzativa del Gip, senza nulla aggiungere, e che si siano disapplicati i principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di intercettazioni, che non possono di per sé essere giustificate dall'ipotesi di reato iscritta.

In conclusione, secondo la difesa, l'intercettazione nel caso di specie non era stata disposta come strumento di ricerca della prova di un reato già esistente ma per avvalorare un sospetto, ossia l'ipotesi investigativa della probabile collaborazione nell'organizzazione del traffico di sostanze stupefacenti.

Ebbene, deve ribadirsi che non è consentito, in nessuna sede processuale, rivalutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, che costituisce, secondo il testo vigente dell'art. 335 c.p.p., prerogativa del pubblico ministero, che è "tenuto" a iscrivere "immediatamente" le notizie di reato pervenutegli o acquisite di propria iniziativa, nonché ad indicare, se possibile, il nome della persona cui il reato è attribuito.

Di quanto sopra fornisce conferma la giurisprudenza di legittimità, che, nel trattare il tema della tempestività dell'iscrizione (ai fini della decorrenza del termine delle indagini preliminari), afferma che il suo apprezzamento rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali (Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, citata anche dalla difesa; conforme Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi; di recente Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 – dep. 2019).

Di per sé, dunque, non è rilevante, processualmente (e solo questo qui importa), stabilire se la nota dei Carabinieri del 20/4/2020 costituisse, nella sostanza, una notizia di reato e dunque determinasse "l'obbligo" di iscrizione, nei termini di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Compete invece al Tribunale del Riesame, ovviamente, valutare il quadro indiziario a sostegno del decreto autorizzativo di intercettazioni.

Al riguardo, si ripete che la valutazione richiesta era in termini di "sufficienza indiziaria" e di mera "necessità" per lo svolgimento delle indagini, applicandosi l'art. 13 d.l. 152/1991, espressamente richiamato nel decreto.

Sul tema delle intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata, le Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 17 del 21/6/2000, Primavera), nel richiamare la portata derogatoria rispetto all'art. 267 c.p.p. della previsione di cui all'art. 13 d.l. 152/1991, hanno rilevato essere idonee ad integrare il requisito della sufficienza di indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dall'organo di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni.

Come noto, inoltre, gli indizi devono riguardare il reato e non la colpevolezza ed è escluso che il presupposto delle intercettazioni debba essere inteso in senso probatorio, viepiù che si discute, come noto, di un mezzo di ricerca della prova.

L'associazione ipotizzata (sin dalla prima nota dei Carabinieri sopra richiamata) era un sodalizio di matrice italo-albanese dedito al narcotraffico internazionale, in cui si ipotizzava il coinvolgimento di **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, e al riguardo si richiamavano i pregressi giudiziari del **[REDACTED]**, in specie:

il proc. 34002/2013 relativo a una compagine italo-albanese appunto dedita al narcotraffico internazionale, in cui erano coinvolti **[REDACTED]** e **[REDACTED]** (soggetto che presto si vedrà a casa del **[REDACTED]**, come risulta dall'informativa citata dell'8/2/2021, che riferisce di visite del 4, 8, 11, 23, 30 maggio, 20 giugno e 18 luglio 2020) nell'ambito del quale si erano registrate due importazioni di cocaina da 10 kg. ciascuna e due operazioni di tentata importazione di hashish di 330 kg.;

l'indagine cd. Hampa che vedeva coinvolto **[REDACTED]** per la rapina di un carico di 1.250 kg. di cocaina (procedimento per il quale **[REDACTED]** era agli arresti domiciliari).

Si richiamavano incontri documentati fotograficamente del 2013 con altri narcotrafficienti presenti nella Capitale, segnatamente [redacted], il citato [redacted] e [redacted].

Si riferiva di un incontro del 2016 tra [redacted], narcotrafficante romano, e [redacted], compagna del [redacted], la quale veniva informata dal [redacted] del rinvenimento delle microspie installate dai Carabinieri all'interno dell'area dove stavano passeggiando.

Inoltre, si richiamavano i primi esiti della videosorveglianza attivata il 28/4/2022, che aveva registrato visite alla abitazione dove [redacted] era agli arresti domiciliari (presso la citata [redacted]) di più soggetti e tra essi [redacted] (gravata da un precedente per stupefacenti) e la figlia e il genero del noto [redacted], ucciso il 7.8.2019 e coinvolto in indagini di narcotraffico internazionale, oltre che già in contatto (per quanto detto) con [redacted].

Elementi questi – seri e oggettivi - che il Gip, condivisibilmente, riteneva confermativi dell'attualità di legami del Demce con l'ambiente criminale di riferimento e significativi, in termini di sufficienza indiziaria, rispetto alla prospettata ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90: ipotesi altrettanto seria (come peraltro avrebbe inequivocabilmente dimostrato l'evolversi dell'attività di indagine) che solo le attività tecniche potevano riscontrare, viepiù nella specifica situazione di fatto nella quale si versava, con il Demce ristretto agli arresti domiciliari.

L'eccezione proposta va dunque disattesa, al pari di quella riferita alla attività di videosorveglianza per le considerazioni sopra svolte, tanto in punto di motivazione, quanto in punto di non sindacabilità della iscrizione.

Passando al merito della gravità indiziaria, si riproporrà di seguito sostanzialmente, nulla essendo mutato, la ricostruzione dell'attività di indagine operata nella prima ordinanza di riesame, ovviamente depurata delle risultanze delle chat Sky ECC, con qualche approfondimento, ove necessario, e nuova valutazione dei presupposti indiziari sulla base del materiale utilizzabile, praticamente quello a disposizione del Gip all'atto dell'emissione dell'ordinanza impugnata (si ripete, per necessaria chiarezza, che le "chat" non erano a disposizione del Gip e dunque non sono state da questi utilizzate).

Ebbene, l'ordinanza cautelare si fonda su attività di indagine distinte che hanno riguardato, in un primo tempo, una organizzazione dedita al narcotraffico che aveva al vertice l'albanese [redacted], in un secondo tempo, altra organizzazione che ruotava intorno al menzionato [redacted], anche egli albanese.

Emergevano, tra l'altro, propositi del [redacted] di esautorazione dell'[redacted], il quale successivamente (per evitare di essere ucciso) fuggiva dall'Italia, per poi rientrare mesi dopo e stabilirsi nelle Marche, dove veniva tratto in arresto nel febbraio 2021 in esecuzione di una ordinanza cautelare relativa ad altra associazione dedita al narcotraffico.

I due procedimenti venivano quindi riuniti.

L'attività di indagine nei confronti di [redacted] - qui di interesse per la posizione del [redacted] - ha avuto avvio dopo la sua sottoposizione, nell'ambito del proc. 4194/12 RGNR, agli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna [redacted], in Roma Via Foglianise 39, a seguito di scarcerazione per fine pena del 7 aprile 2020 dalla Casa Circondariale di Catania, dopo circa 5 anni di detenzione.

Come si è visto, veniva attivata la videosorveglianza per monitorare gli accessi alla abitazione del [redacted], prima dal lato via Foglianise e in seguito (dal 9.5.2020) anche dal lato via Grottaminarda, oltre ad essere monitorata (dal 12.5.2020) la zona antistante la terrazza nella sua disponibilità, dove avvenivano incontri con le numerose persone che andavano a trovarlo.

Nella terrazza veniva anche attivata una intercettazione ambientale, che consentiva di captare numerosi dialoghi di interesse investigativo, benché apparisse chiaro che gli indagati utilizzassero prevalentemente sistemi di comunicazione sicuri.

Si riusciva, comunque, attraverso le attività tecniche e i correlati servizi della p.g., a documentare il pronto riposizionamento del [redacted] nel settore del narcotraffico e si ricostruivano alcuni specifici episodi di acquisizione e cessione di stupefacenti, che si indicano sinteticamente di seguito, con rimando per il dettaglio all'ordinanza cautelare.

Il 26.6.2020 veniva documentata una consegna ad un acquirente in Roma Via della Mendola 72, operata materialmente da Zepi [redacted] e [redacted], insieme a [redacted].

Il 7.8.2020 venivano acquisiti, a Busnago (Milano) 90 kg. di hashish, poi sequestrati ai corrieri [redacted] e [redacted]; il reato (capo B4) viene contestato al [redacted] nonché a [redacted] e [redacted], che avevano parte attiva nell'operazione, con ruolo di staffetta; si vedrà in seguito l'intervento del [redacted].

Alla fine di agosto 2020 (capo B5) si aveva l'acquisizione di un grosso carico di hashish, operata dal [redacted] unitamente a [redacted] e [redacted].

Il 30.8.2020 le intercettazioni evidenziavano l'offerta in vendita a tale [redacted] di 1 kg. di hashish da parte dell'associato [redacted] (capo B6).

Emergevano, anche, attività estorsive finalizzate al recupero crediti da narcotraffico, come quella in danno dei fratelli [redacted] e [redacted], che vedeva protagonista, su mandato del [redacted], [redacted], che dava fuoco alle pertinenze della abitazione di uno dei fratelli (capo B1, fatti del 26-27 agosto 2020).

Altrettanto, le attività tecniche documentavano un violento contrasto con [redacted] [redacted], finalizzato a riacquisire il controllo della piazza di Velletri, che [redacted] - lamentando che [redacted] non gli avesse prestato nessuna assistenza economica durante la detenzione - intendeva attribuire in gestione al sodale [redacted]; nei confronti dell'[redacted] veniva effettuato il 9.7.2020 un agguato, cui prendeva parte, tra gli altri, l'associato [redacted] che, tuttavia, esitava nel ferimento di una delle persone inviate dal [redacted], [redacted], ad opera dello stesso [redacted] (capo B7).

In seguito, il 5.9.2020, sempre [redacted], su incarico del [redacted] e con l'ausilio degli albanesi [redacted] e [redacted], appiccava il fuoco alla villetta di [redacted] sita in Velletri, incendiando anche i tre veicoli presenti nella proprietà (capo B9).

Al di là di tali specifici fatti, emergeva una chiara progettualità comune legata all'espansione delle proprie attività illecite, su larga scala, mediante diversi canali di cui il [redacted] parlava nelle varie conversazioni con i sodali e persone a lui vicine.

Così (informativa del RONI n. 240/1-16 del 22.6.2020), emergeva la figura di [redacted] [redacted], che con [redacted] trattava dei quantitativi di stupefacente da acquistare e che il 13.6.2020 veniva visto consegnare a [redacted] una mazzetta di denaro.

Si comprendeva che lo stupefacente al momento non era disponibile presso i fornitori, mentre [redacted] parlava di due fratelli, [redacted] e [redacted], stanziati in Olanda, i quali avevano chiesto di parlargli e cui [redacted] pensava di chiedere di fare "scendere" lo stupefacente; si parlava di denaro che [redacted] doveva dare a "Tacchino" a saldo di un carico di 8 chili di stupefacente e si parlava anche di [redacted] - [redacted] - e dei tempi di consegna, comprendendosi che il fornitore avrebbe acquistato da loro se a loro fosse arrivata prima; si parlava dei relativi prezzi e delle condizioni della operazione ed ancora del [redacted]: *"lui mi ha pregato, ho preso e l'ho data ad Alessio, metà per metà con Alessio a 3.1 l'abbiamo data l'uno all'altro ... ma non potevo, perché "fratello" mi ha detto: "è un amico e di qua e di là, gliela lasciamo a 3.1? (incm) ha detto: "fai come vuoi", gliel'abbiamo data e ha tolto 60 pezzi e li abbiamo divisi a metà, 9 io e 9 Alessio, i 60 che ho dato ad Alessio ... in 40, calcola che su 30 pezzi ho messo in tasca 18.000 euro .. con 60 pezzi ho*

preso 9.000 euro, 9 io e 9 Alessio! conviene darla a lui, se ci guadagna lui, come si dice a poco e a poco lasciamo perdere, se vuoi darla questo qui per me regalagliela, fanculo e fottitene!”.

Ed ancora, il 16.6.2020 [redacted] e S[redacted] prima parlavano di telefoni cellulari criptati da acquistare ,per poi chiedere il [redacted] al suo interlocutore se avesse sentito “Alessandro” e se gli fosse arrivato qualcosa; S[redacted] si riprometteva di passare a casa di tale soggetto e [redacted] insisteva “gli dici: “ehi Bish ti stiamo aspettando perché non c’è niente (...) quando ci vai? perché ho paura che gli è arrivata e perdiamo il treno ... perché stava aspettando questa settimana”; quindi [redacted] gli diceva di prenderla e S[redacted] osservava “perché se la dà a uno (incm) sti cavoli, pagherà 5.000 euro, 10.000 euro ogni mese... (...) invece noi diamo i 100.000 euro subito in contanti! Se mi porti 10 pezzi, ecco dove hai 100.000 subito! gli do 100.000 subito in mano ...e gli altri 200 o 250 o quanti devono essere ...per esempio li facciamo in una settimana, in una settimana noi li facciamo 250.000!”; ancora [redacted] insisteva per chiamare il fornitore “perché ho paura che gli arriva, la toglie e noi perdiamo il treno...”.

[redacted] parlava di un canale spagnolo e dell’ausilio da richiedere al “profeta”, ossia [redacted], con il sodale [redacted] il 24.7.2020 (informativa citata dell’8.2.2021, pag. 213 e ss.); ed ancora con S[redacted] parlava il 30.7.2020 della prossima importazione di stupefacente proveniente dalla Spagna da prelevare a Milano, per cui era prevista una seconda fornitura il primo di settembre, con una previsione di guadagno di almeno trecentomila euro (informativa citata dell’8.2.2021, pag. 231 e ss.).

Ancora, [redacted] si proponeva il 20.8.2020 di avviare una collaborazione con esponenti della camorra (informativa citata dell’8.2.2021, pag. 132 e ss.), ritenendosi la persona più adatta per gestire la cosa a Roma, essendo “il padrone di casa” [A fra, ma poi tu gli dici a questo qua ... cioè se loro, se loro hanno piani per questa città qua (...) “quello che avete fatto voi a Napoli all’epoca” gli dici “con la scissione cioè .. qua lo facciamo 10 volte, state parlando con la persona più adatta, perché quello che posso fare io qua, cioè non lo può fare nessuno, perché sono io il padrone di casa!].

Le indagini documentano inoltre l’avvio e l’evolversi del rapporto di collaborazione con due soggetti di spessore “autonomo” nel settore del narcotraffico, [redacted] e [redacted], tra di loro molto legati.

La figura del [redacted] – inteso “il profeta” o “il matto” - era stata evocata già nel mese di giugno 2020 da [redacted] ed emergeva da successive conversazioni tra [redacted] e [redacted].

Il ruolo comunque subalterno rispetto al [redacted] si coglie da una vicenda emersa da intercettazioni del 29 agosto 2020, quando venivano captati in ambientale (allegato 228 all’informativa citata dell’8.2.2021) alcuni messaggi vocali inviati dal [redacted] evidentemente a un sodale in merito alla contestazione di tale [redacted] rispetto al prezzo di “5 e 2” praticatogli, che aveva indotto detto acquirente a rivolgersi al “profeta”, ossia [redacted].

La cosa faceva adirare moltissimo il [redacted] che affermava “... perché quando la dici te e perché glielo ho detto io e tu non pigli per buona e pigli e ti vai a piagnere dall’altre persone pure un’altra volta dal Profeta o da chi cazzo è, ti vengo ... prima ti faccio a pezzi e poi ti butto pezzo pezzo dal balcone un’altra volta gli dici a brutto infame quando dico una cosa io non si ripete più non ci stanno profeti non ci sta un cazzo i discorsi sono io parlo io quando parlo io è Cassazione e?...morte gli dici forse non hai capito è inutile che io dico una cosa e tu vai a piangere dal Profeta ... (inc)... un cazzo mia il Profeta fa quello che dico io a brutto infame”.

Oltre ai fatti di cui al capo B5, emergeva da una conversazione tra [redacted] e [redacted] del 21.8.2020 una trattativa per un consistente acquisto di cocaina dall'Olanda (la vicenda è trattata nell'ordinanza impugnata, pagg. 150-151).

Ancora, ben delineato è il ruolo di [redacted], [redacted] e [redacted].

Il primo, inteso "Braccio", gravato da plurimi precedenti per stupefacenti, è vicino da anni al [redacted], che affermava il 6.6.2020 (pag. 102 e ss. informativa citata dell'8.2.2021) *"...da sei anni a questa parte che sta con me..."* dopo averlo fisicamente aggredito per ristabilire le gerarchie, parlandone come di *"un ragazzo nostro"* [... *Braccio ... perché già sono tre quattro giorni che gli sto stranendo "parla di meno non ti voglio ... perché tu a me con me non stai per dire la tua stai per fare come dico io non per come dici tu perché sei un down se fai come dici tu perché sei un ragazzo nostro attenzione però giustamente non mi ... (...) bravo, oh non mi servono a me chi mi dice la sua mi serve che fanno quello che dico la mia se vuoi stare sennò stai mangi fai però non fai cose con me io sono un'altra cosa ...*].

[redacted], alias *Bigia* / *Rigia*, residente a Lanuvio, era assiduo frequentatore della abitazione del [redacted] (la videosorveglianza ne registrava la presenza nelle giornate dell'11, 16, 19, 23, 24, 25 maggio, 18 giugno, 1, 5, 17, 28, 30, 31 luglio, 5, 8, 11 agosto 2020; ne risulta la presenza anche il 24.11.2020 quando un operaio rinveniva in una presa l'apparato di intercettazione ambientale installato nella terrazza).

[redacted] era stato investito, in prevenzione, dal [redacted] del ruolo di capo della piazza di spaccio di Velletri, che si proponeva di acquisire strappandola ad [redacted], come risulta dalle intercettazioni del 5.7.2020 riferite alla vicenda di cui al capo B7 [redacted] *Bigies è il momento tuo ... che ti dà la logistica .. e ti prendi il paese (...) il discorso...che cominci...il paese...sei il padrone [lo dice in gergo dialettale ndr]...sei in grado di fare il padrone? (...) (inc.)...ma il padrone aspetta...no per dire...tu non devi fare niente...perché... (...) tu...se vai tu in galera...ho fallito io...se...se...qualcuno ti fa così...tu...ho fallito io...il padrone in che senso...che se io vado in galera...tu devi essere sempre padrone...capito?...eh?...*].

[redacted], detto "il pischello", veniva principalmente impegnato nelle attività più rischiose di prelievo e consegna degli stupefacenti e veniva utilizzato per la realizzazione degli attentati incendiari di cui si è detto sopra.

Per [redacted] si ricostruiva un ruolo di "retta", in raccordo con [redacted], fino a che l'8 luglio 2020 si tentava di controllare la vettura di [redacted] con a bordo anche l' [redacted], che però forzava il posto di blocco; nel pomeriggio, la perquisizione a casa di [redacted] consentiva di rinvenire un involucro di cellophane sottovuoto contenente 50.000 euro e una macchina conta banconote.

Il gruppo utilizzava sistemi di comunicazione criptata.

Al riguardo, si richiamano conversazioni del 25 giugno 2020 (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 120 e ss.), quando tali [redacted] e [redacted] portavano al [redacted] un telefono abilitato, spiegandone il funzionamento attraverso l'utilizzo di diversi codici e l'accesso dall'icona della calcolatrice e chiarendo che la relativa SIM non era rintracciabile, perché priva di intestazione.

E (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 248 e ss.) i "telefoni Sky" (ossia quelli su cui era operativo il sistema di messaggistica criptata Sky ECC) erano gli unici ammessi nella trasferta lombarda nella quale si acquisivano 90 chili di hashish (poi sequestrati) per disposizione impartita allo [redacted] dal [redacted], che dava anche indicazioni per la consegna al corriere tramite l'attuale ricorrente [redacted] di un telefono dello stesso tipo, prendendolo temporaneamente a "[redacted]", ossia [redacted], che lo stesso

██████ indicava il 25.5.2020 come un suo "pischelletto" (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 62).

Disposizione che si spiega agevolmente considerato che il 17.6.2020 ████████ aveva rinvenuto l'apparato GPS installato sulla sua vettura e ne aveva riferito al ████████ (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 105 e ss.) e il giorno dopo, 18.6.2020, ████████ ████████ (detto ████████) aveva confidato al ████████ di avere appreso da un appartenente alla Polizia di Stato che era in corso il monitoraggio delle persone che entravano e uscivano da casa sua (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 111 e ss.).

Vicende che, comunque, non determinavano alcuna interruzione dell'attività criminosa, a riprova della solidità e della stabilità del gruppo.

Ciò detto, come noto, l'elemento essenziale del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 è l'accordo programmaticamente rivolto alla realizzazione di un numero indeterminato di reati e (di recente, Cass. Sez. 2 n. 19146 del 20/02/2019) non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.

Per costante giurisprudenza, poi, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.

Si è anche, di recente, precisato (Cass. Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021 - dep. 20/01/2022, su misura cautelare) che l'assenza di una cd. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione; per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 2394/2022 cit., che richiama precedenti conformi tra cui Cass. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018), d'altra parte, non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i vari soggetti, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, la durata circoscritta del vincolo associativo non è di per sé incompatibile con la partecipazione (cfr. Cass. Sez. 3 n. 42228 del 3.2.2015; Sez. 2 n. 16606 del 24.3.2011), ovverosia (Cass. Sez. 5, n. 18756 del 08.10.2014 - dep. 06.05.2015) ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.

Nel caso di specie, ricorrono, al livello di gravità indiziaria richiesto, gli elementi costitutivi del delitto associativo, la cui sussistenza peraltro non è contestata dalla difesa del ricorrente.

Sono stati ricostruiti, infatti, stabili rapporti tra un gruppo di soggetti dediti alla realizzazione di più fatti di narcotraffico, con messa in comune di risorse e ripartizione

degli utili nelle operazioni più significative e comunque in una evidente “dimensione collettiva”.

Il gruppo che ruota intorno al ██████ dispone di grosse somme di denaro e di luoghi e persone deputati per la custodia degli stupefacenti e del denaro e comunica a mezzo di sistema criptato.

Chiarissima è la gerarchia interna al sodalizio, che vede il ██████ al vertice assoluto, posizione riconosciuta anche da persone di sicuro spessore “autonomo” come ██████ e ██████, che dispongono di loro canali di approvvigionamento, che mettono a disposizione dell’associazione.

Passando ad esaminare la specifica posizione di ██████, mette conto innanzi tutto ricostruire le visite fatte a ██████, che, si rammenta, si trovava (e lo è stato fino al 17.12.2020) in stato di arresti domiciliari, seppure non gravato da divieti di comunicazione (cfr. ordinanza in atti).

La prima visita è del 4 maggio 2020, quando ██████ giungeva con due uomini non identificati alle 14:20, trattenendosi fino alle 14:54.

L’11 maggio 2020 ██████ tornava sul posto alle 12:39 insieme a ██████ (come sopra detto, indagato con il ██████ e con ██████ in un procedimento del 2013 per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti), raggiungendo nella terrazza del ██████ e un altro soggetto, i quali poco più di dieci minuti dopo se ne andavano, mentre ██████ e ██████ si trattenevano con ██████.

Il 15 maggio 2020 Lori giungeva alle ore 16:56 a casa del ██████ dove – sulla terrazza – consegnava a ██████ un orologio Rolex; i due successivamente facevano una videochiamata a Fonzo Sacha e quindi alle ore 17:44 giungeva ██████ (detto “L’indaco”, con il quale Lori era stato già indagato in un procedimento relativo ad una associazione dedita al narcotraffico operante nel quartiere di Tor Bella Monaca), che si sedeva in terrazza con ██████ e ██████, i due alle 18:39 si allontanavano.

Il 21 maggio 2020 ██████ di nuovo si recava dal ██████, trattenendosi dalle ore 12:35 alle ore 15:04.

Il 25 maggio 2020 ██████ si presentava a casa del ██████ alle ore 17:59 e nel colloquio intercettato riferiva di sottrazioni di denaro o stupefacenti a suo dire effettuate da una squadra di poliziotti di via Genova.

Il 29 maggio 2020 alle ore 14:34 ██████ andava a casa del ██████ con una donna, trattenendosi fino alle ore 16:31.

Il 30 maggio 2020 di nuovo ██████ giungeva a casa del ██████ con ██████ alle ore 17:00 trattenendosi per circa venti minuti.

Altra visita si registrava il 26 giugno 2020.

Il 1° agosto 2020 ██████ alle 23:44 giungeva davanti casa del ██████ dove aveva accompagnato la sua compagna ██████.

Altra visita è del 7 agosto 2020 e di essa si parlerà in seguito.

L’11 agosto 2020 di nuovo ██████ giungeva alle ore 15:52 a casa di ██████ da cui si allontanava alle successive ore 16:22, uscendo insieme a ██████.

Ciò detto, già durante la visita del 29 maggio 2020 veniva intercettata una conversazione (progr. 243 RIT 2015/20 riportato nell’informativa dei Carabinieri dei RONI n. 240/1-8 del 5.6.2020) sintomatica di una chiara cointeressenza tra ██████ e ██████.

In specie i due discutevano di una compravendita di cocaina, verosimilmente in quantitativo di 30 kg. (█████: ... *Trenta chili prendi ... che ti cambia...!*), e ██████ lamentava “perché non te lo riconoscono. Lo vuoi capire o no? Questi a noi non ci possono vedere ... se ci riconoscono ... ci riconoscono solo per paura... come tu gli fai una cosa bella per davvero .. si prendono la cocaina e si ..(inc).. apposto! Hai capito che ti voglio dire?” e ancora “Allora te l’ho detto che ... (inc) ... t’ho detto ... (inc) ... lo sai

come deve andare la cosa? Quando la vendi ... è pronta ... per dirti ... la vuoi a trentacinque e mezzo? No... la sto a fare a trenta..! Ah la stai a fare a trenta? Allora fai una cosa ... mò te la prendi a trentacinque perché mò ti sfondo la testa! Solo così capiscono! Se no non capiscono! Hai capito? ... Ma tu ... ma davvero stanno a fare i commercianti con noi (bestemmia)! Questi camminano per noi aho!”

● concordava “... Sarebbe così...!” e, nel prosieguo, dopo altri commenti e dopo che ● affermava che non si stava chiedendo a queste persone di rimetterci e che avrebbero potuto pagare una volta rivenduta la droga “... Me li finisci e me li porti aho...! (...) come ti fai i tuoi ti fai i miei .. che fa ? (...) Ma io per te ci sto sempre però! Cioè domani a te se ti manca una cosa io vado e me ... e metto i radar per prendertela”, Lori rispondeva “No no, ma lui ... a lui per questa cosa non gli si può dire niente! L'abbiamo fatto prima!” e chiedeva a ● “Che gli scrivo?”.

Il 13 giugno 2020, come si è visto sopra, ● veniva menzionato da ● quale suo socio in una operazione, con un guadagno di 9.000 euro per ciascuno.

Il 24 luglio 2020 in una conversazione intercettata nella terrazza del ● tra questi e ancora ● (allegato 157 all’informativa citata dell’8.2.2021) i due discutevano di che cosa regalare alla figlia del ● (nata il giorno prima, 23 luglio 2020) e concordavano di aprire un conto a suo nome, versando 2.000 euro (1.000 per uno).

Shkrepi quindi parlava di somme che doveva ricevere, 17.000 euro da uno di Frosinone la domenica e 25.000 da un'altra persona il giovedì, da cui togliere quelli di “●”, con ● che diceva “ok giovedì li devi prendere quando li prendi e ce l'hai in mano tu digli questi sono i tuoi frate invece questi sono per la figlia del fratello”.

A seguire, dalle intercettazioni emergeva una prossima acquisizione di stupefacente a Milano.

La vicenda veniva monitorata a partire dal 27 luglio 2020 sulla base di dialoghi tra ● e ● da cui emergeva, tra l'altro, che la droga era destinata alla rivendita in brevissimo tempo all'ingrosso per un previsto guadagno di 350.000 euro da reinvestire subito nell'illecita attività; veniva poi menzionata una questione economica – di contorni non chiari – con una persona che ●, in qualche modo, tutelava (conversazione ambientale RIT 2015/20, progr. 1649 del 27.07.2020).

Il 30 luglio 2020, in altra conversazione tra ● e ● (RIT 2015/20, progr. 1712), si discuteva di una compravendita di “tre pezzi” al prezzo di “39-40” (e dunque si tratta di cocaina) che coinvolge anche ● [●: la prende quello, altrimenti ha problemi con me ... (inc) ... le ...dalla paura ... (inc)... ●... (inc)... 39-40 ... bam tre pezzi ... (inc)... le... non me ne frega un cazzo, ti spacco la testa (...) non me ne frega proprio, a me non interessa a che glielo da quello, quello ad ● non riesce a dirglielo, a me non sa dove trovarmi, tu li dice che non sai niente, quindi prendiamo uno a testa (...) glielo prendiamo tre pezzi solo per noi (...) quel figlio di puttana la vende la nostra con i soldi in mano ... poi va a comprarla dagli altri e la vende a questi ...].

A seguire, si capisce che per il trasporto da Milano era stato individuato (da ●) tale ● che, per il compenso di 100 euro al chilo, avrebbe portato la droga a Roma: il prezzo era di 5,4 (5.400 euro al chilo) e la droga sarebbe giunta a Milano direttamente dalla Spagna; ● faceva riferimento ad un altro carico che sarebbe stato acquisito il 1° settembre e ● affermava che a settembre sarebbero stati come i pascià e, anche grazie ad un altro discorso, avrebbero guadagnato diecimila euro a testa al mese per vivere; quindi, diceva “...ascoltami fratè, raccogli tutti e digli a quello, lo sto mandando l'uomo con i soldi miei...” e i due facevano poi una serie di conti per l'acquisto di 300 chili, con pagamento immediato di 500.000 euro “cash” e il resto al massimo a una settimana e con prospettiva di guadagno di 300.000 euro, ossia 100.000 euro a testa; in

43

questo modo, diceva [redacted], non avrebbero avuto più bisogno di nessuno perché “lui” faceva partire 1.000 pezzi (chili) a volta; tra l’altro [redacted] a un certo punto diceva di portargli [redacted] per “parlare insieme tutti e tre per questo discorso”.

Nel pomeriggio del 1° agosto 2020 (progr. 1768), ancora parlando con [redacted] del viaggio a Milano, [redacted] gli raccomandava di non stare nella stessa macchina di [redacted] in modo che fosse chiaro che la responsabilità del trasporto era la sua e [redacted] riferiva che loro sarebbero andati con la loro macchina e che, essendo “100”, avrebbero guadagnato 153.000 euro; [redacted] faceva riferimento ad un altro viaggio della settimana successiva [la prossima settimana abbiamo l'altra, l'altro viaggio (...) l'altro viaggio, ci arriva l'altra], con [redacted] che diceva che non dovevano però rischiare e che se la dovevano fare portare a Roma.

Inoltre, come si è sopra anticipato, [redacted] diceva a [redacted] di dire ad [redacted] di fornire al corriere, [redacted], un telefono Sky e di prenderlo da [redacted] a cui non serviva; diceva che anche loro due dovevano portarsi i telefoni Sky e [redacted] rispondeva che non ne avevano bisogno perché lui e [redacted] sarebbero stati insieme in una macchina.

Insomma, fino a questo momento, era previsto il viaggio a Milano di [redacted] e [redacted] al fine della ricezione del carico, che poi il corriere avrebbe trasportato a Roma.

Nel corso del successivo colloquio (progr. 1769) tra [redacted] e [redacted] emergeva che questi sarebbe andato a prendere la macchina per il viaggio da Luciano (Greco Luciano, titolare della società MGS Top Car) e al riguardo [redacted] gli diceva di dirgli “dammi la macchina che ti spacco in due” e di non azzardarsi a pagarla; [redacted] concordava e ipotizzava un noleggio per tre giorni per Milano.

Inoltre, [redacted] ascoltava un messaggio vocale in albanese in cui un uomo gli diceva che Luciano aveva parlato con [redacted] - [redacted] - e che il giorno prima aveva preso una macchina ma adesso ne aveva trovata un'altra e quindi di chiamare al telefono [redacted] e di andare insieme a [redacted] a prendere la macchina, come aveva detto [redacted].

Il 3 agosto 2020 (progr. 1817) [redacted] si recava a casa del [redacted] alla guida di una Bmw X2 targata GA032NL, con la quale sarebbe poi andato a Milano insieme allo [redacted]; in apertura della conversazione (cfr. allegato 171 all’informativa citata dell’8.2.2021) [redacted] faceva riferimento ad [redacted] che gli aveva appena scritto, dicendogli che stava insieme a lui ([redacted]: ... Mi appena scritto Alessio, mi ha detto che stavi insieme a lui...; [redacted]: Cosa?; [redacted]: Mi ha scritto Ale, che stava con te; [redacted] si); quindi [redacted] riferiva di avere già un compratore con “i soldi in mano” di 60 kg. di sostanza per aggiungere in un secondo momento “quello ce l’ha in casa la prossima settimana porta l'altra...”.

Il 4 agosto 2020, [redacted] e [redacted] (e non [redacted]) partivano alla volta di Milano e nel viaggio venivano intercettati all’altezza di Modena, seguiti dall’autovettura Porsche Macan targata FZ326HD con a bordo [redacted] e [redacted].

L’acquisizione dell’hashish avveniva il 7 agosto a Busnago (MI) dove si recavano anche [redacted] e [redacted] e lo stupefacente veniva caricato nel portabagagli della Porsche Macan per il trasporto a Roma.

Più tardi, la Polizia Stradale di Orvieto, su impulso dei Carabinieri, effettuava in territorio del Comune di Ficulles il controllo della Porsche con a bordo [redacted] (conducente) e [redacted] (passeggero), rinvenendo all’interno del bagagliaio due buste di plastica di notevoli dimensioni, contenenti 900 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 90 chili; i due corrieri venivano arrestati.

I due indagati con ruolo di staffetta non si avvedevano del controllo e tentavano ripetutamente invano di contattare i correi, giungendo alla fine al casello Roma Nord alle 15:51.

Alle successive ore 18:52 il ricorrente ██████ si recava a casa del ██████ (insieme alla compagna e alla figlia neonata); ██████ si intratteneva con ██████ per oltre un'ora, mentre alle 19:01 giungeva anche ██████, che restava per circa mezz'ora.

Alle ore 19:32, poco prima che ██████ si allontanasse dall'abitazione, ██████ lo invitava a recarsi con ██████ da qualcuno per acquisire informazioni [█████: ...ehi...quando verrai di nuovo?...Ehi...vedi, vedi quel...[...(inc.)...]...quello zozzo...con ██████] vai da quelli lì per capire cos'è successo!...].

█████, come accennato, si tratteneva fino alle 19:56 parlando con ██████ della vicenda, che gli appariva strana [█████: ...c'è qualcosa di strano... (...) ██████: ...guarda io spero solo che...guarda...[...(inc.)...]... (...) ██████: ...che ti porta il telefono...fa che se...[...(inc.)...]...no?...poi tutto è possibile...[...(inc.)...]...no?...della gente...[...(inc.)...]...].

█████, quindi, diceva al Lori che era convinto che avesse seguito anche lui la cosa (...a frà io pensavo che avevi seguito anche tu sta Gesù Cristo di storia...), ma ██████ rispondeva che ██████ non gli aveva detto nulla; ancora ██████ affermava "... ma come no? ... mi ha detto ... stiamo io, te e ██████..." e ██████ ribadiva di avere appreso solo due giorni prima da ██████ che si trovava a Milano (...a me non mi ha detto niente...mi ha detto solo...mi ha detto ieri...l'altro ieri mi ha scritto..."frà sto a Milano"...gli ho detto..."come stai a Milano?"..."si sto a Milano").

█████ si preoccupava quindi del contatto di "Domenico di Villa Gordiani", che "rimediava" tramite un'altra persona, e ██████ diceva a Lori di chiamare "quello scemo là sopra" per informarlo del sequestro chiedendo di mandargli "lavoro" per ripagarlo, cosa su cui ██████ assentiva [█████: ...[...(inc.)...]...a me mi interessa di lui...no ora ti dico una cosa...chiama a quello scemo là sopra...gli dico...diglielo pure tu...dici..."oh sai ne abbiamo parlato pure con il fratello...dici...fratè...se se lo sono bevuto a questo..."poi ce la risolviamo...ma a comodo...però nel frattempo... nell'immediatezza... a quelli sopra... digli..."fratè...cascato...leggit il giornale...ti devo recuperare i soldi e non ce ne ho...mandami il lavoro... - ██████: ...manda...bravo...te li recupererò...]; a seguire, ██████ evidenziava che era noto il rischio del trasporto e ██████ quindi prospettava di fare venire a Roma il fornitore (bravo... no no ... dacci un appuntamento qua.. vieni...).

Poi ██████ sottolineava il suo disappunto perché era un buon affare ed anche il fatto che ██████ era partito per andare e tornare e invece lo avevano fatto stare tre giorni; quindi, ██████ chiedeva se i fornitori fossero italiani o albanesi (visto che ██████ non gli aveva fatto capire niente) e ██████ rispondeva che erano albanesi.

Più avanti ██████ diceva a ██████ di scrivere a "Braccio", ossia Z█████, per farsi dare il cognome ██████ (il corriere) e quindi chiedere a "█████" se lo conoscesse, per vedere che cosa rispondeva, perché non si potevano più fidare di nessuno, e cercare di capire.

█████ non riusciva a contattare ██████ ai numeri che gli erano stati dati (e che girava anche a ██████) ma diceva a ██████ di non preoccuparsi perché il giorno dopo sarebbe andato a cercarlo di persona.

Il 3 settembre 2020 in altra conversazione tra ██████ e Lori (allegato n.236 all'informativa citata dell'8.2.2021) si trattava anche della vicenda dei 90 kg di hashish sequestrati e in particolare del debito nei confronti del fornitore, ammontante ancora a 170.000 euro, di cui ██████ diceva "...lo so, vabbè quelli la gli recuperiamo se ci mandano...[...(inc.)...]...lavoro..."; si parlava della condotta di ██████ e anche della Porsche Macan, che si capiva aveva a che fare con ██████ (█████: ...ti ha dato il MACAN ...a posta i giro....[...(inc.)...]...oh...per farti un giro con il Macan c'ha ucciso la...[inc. ride ndr]...), con ██████ che affermava che avrebbero guadagnato 50.000 euro ciascuno (█████: ...prendavamo mezza piotta per uno...; ██████: ...mezza piotta per uno...così belli...); quindi ██████ diceva "...te la posso dire una cosa...ma infatti noi i soldi...di

questo qua... noi non glieli dobbiamo mandare a quello...sentimi...tu vuoi fare la puntata a raddoppiare la cosa...non glieli manda e recuperiamo...a frà perché quello non ti manda niente per recuperare?..." e [redacted] rispondeva "...no dice che manda lunedì...vediamo un po'...vediamo un po'...io il mio l'ho fatto frà...gli ho dato pure dieci sacchi di mio...gli ho dato...dieci bombe...mortacci sua..".

La Porsche, secondo i contratti – recanti unicamente sottoscrizioni apparentemente riferibili al cliente – oggetto di produzione del 3/2/2022 (richiesti alla società MGS Top Car, in persona di Greco Luciano) è stata noleggiata a nome di [redacted] prima dal 17 al 20 luglio 2020 e poi dal 21 luglio 2020 con rientro previsto il 21 agosto 2020.

Si è già rilevato nell'ordinanza annullata che le date (non certe) non sono in linea con le evidenze delle intercettazioni (si specifica qui che risulta che il corriere sarebbe andato a prendere la vettura solo il 1° agosto 2020), che vi sono incongruenze (il chilometraggio di partenza è lo stesso in entrambi e nel primo mancano i dati sul check-out) e manca ogni indicazione sul prezzo e sui dettagli del pagamento,

Si ripete che, comunque, neppure la p.g. riconnette al Lori il noleggio per il periodo della trasferta lombarda, richiamando invece un controllo (risultato da banca dati) effettuato nei confronti del [redacted] il precedente 28 maggio 2020.

Tornando indietro, l'11 agosto 2020 (allegato 200 all'informativa citata dell'8.2.2021) ancora [redacted] parlava a [redacted] di un fornitore che stava facendo arrivare in Italia 550 chili di hashish e al quale egli aveva "bloccato" 300 chili a prezzo da stabilire; tale fornitore gli aveva chiesto se stesse con "Alessio" che conosceva e [redacted] aveva risposto di chiedere ad Alessio chi fosse lui (commentava [redacted] e "gli dici: "amico, è Alessio che sta con noi e non io con Alessio, coglione") e bisognava mettere in mezzo anche "il calciatore", ossia [redacted], che pure il fornitore conosceva tramite terzi; i due commentavano sul "calciatore", che [redacted] non voleva mettere in mezzo, temendo che monopolizzasse l'affare, e si capiva che era necessario andare in Spagna a incontrare il fornitore (che così chiedeva).

Arrivava poi [redacted], che veniva messo al corrente da [redacted] del fatto che si era sentito con un'altra persona in Spagna che sperava potesse fare giungere in Italia dello stupefacente e che gli aveva detto di andare lì con [redacted] per parlare a voce e gli aveva parlato anche del calciatore.

Chiedeva anche a [redacted] se avesse in Spagna un amico italiano e [redacted] diceva che il contatto si chiamava [redacted], un amico suo che stava a Marbella.

Alle 16:23 [redacted] e [redacted] uscivano da casa del [redacted] non prima che quest'ultimo incaricasse [redacted] di portare dei soldi a tale Cristi, con cui [redacted] diceva si sarebbe visto alle sei.

Veniva organizzato un servizio di osservazione, che consentiva di accertare che alle 16:36 [redacted] e [redacted] con i rispettivi veicoli, giungevano a Via di Tor Vergata, angolo via Bisleri, dove incontravano [redacted] come si diceva, già emerso come "pischelletto" del [redacted], che così lo presentava a [redacted] e [redacted] il 25.5.2020 (informativa citata dell'8.2.2021, pag. 62).

Dopo l'incontro, [redacted] tornava a casa di [redacted] al quale prospettava (allegato 204) di chiedere del denaro contante al "calciatore" [lo sai cosa gli dico? ...aiutami, quanti soldi hai, se li raccogli, puoi raccogliere 120/130? Capisci fratè gli dico "ti prendo 5 pezzi" (...) per 5 pezzi gli dico: "quanti soldi hai pronti perché vogliono i soldi pronti e ... (inc) ...] in modo da mettersi anche loro qualche soldo in tasca "120 e 20 li prendiamo e li dividiamo io, te e Alessio.... (ride)..... per avere qualche soldo in tasca...".

Inoltre, il 20 agosto 2020, come sopra detto, emergeva il proposito del [redacted] di avviare una collaborazione con esponenti della camorra; di ciò faceva un accenno anche

a [redacted] che era a casa sua *“Anvedi che cazzo sto facendo io ... a fra fermati che sto combattendo per una cosa troppo bella che se riusciamo a farla ...”*.

Sempre nella stessa occasione del 3 settembre 2020 (allegato n.236 citato) [redacted] chiedeva a [redacted] se stesse parlando con “i fratelli” e [redacted] rispondeva *“si quelli stanno con noi...fra...si...”*; quindi, si comprende che [redacted] inviti [redacted] proporre degli stupefacenti a detti fratelli (*ma perché non glielo dici quello che...ti ho detto io...e ci pigliamo qualche punto di guadagno..*) ed effettivamente [redacted], su richiesta del [redacted], inoltrava a due fratelli fotografie (inviategli contestualmente dal [redacted]) dell’hashish “super drive” e della marijuana spagnola Aze (non quella albanese di scarsa qualità), di cui erano rimasti rispettivamente 7 e 10 chili.

[redacted] parlava del prezzo da praticare *“... pure che glielo diamo a sei e cinque ... sono dieci bombe ... eh...”* e più in là [redacted] diceva *“... facciamoli questi frà ... due soldarelli ce li prendiamo ... che cazzo ci frega ...”*.

I due fratelli in questione, indicati con i nomi [redacted] e [redacted], erano stati lungamente detenuti secondo i conversanti e vengono identificati dalla p.g. in Forastieri [redacted] (detenuto dal 20.11.2007 al 2.09.2016) e [redacted] (detenuto dal 20.11.2007 al 12.11.2017).

Inoltre (pag. 363 e ss. informativa citata dell’8.2.2021), la p.g. ricostruiva una vicenda del 4 settembre 2020 quando ad [redacted] e [redacted] (detto il calciatore o anche “caghetta”) in occasione di un incontro con [redacted] si capiva dai messaggi del [redacted] che bisognava intimidire il concorrente rivale del [redacted] e fare capire che stava con loro e non doveva essere toccato, perché [redacted] serviva in vista delle prossime forniture, grazie ai suoi bei contatti *“... mò il calciatore ci serve a fra perché stanno arriva belle cose (...) gli dici oh vedi che quelli stanno con noi non si toccano (..) tanto quelli come vi vedono si pisciano sotto!... è un down! ... così il caghetta lo facciamo sentire al settimo cielo, capito che ti voglio di? ... e se pigliamo tutto ci dà tutto, capito? ... e manco può di più de no... perché dopo lo sai che gli faccio gli faccio lo scalpo ... a brutto infame! mo stiamo insieme su ogni cosa che fai e che fai stiamo insieme solo quando ti pare a te? ... e fidati c’ha belle strade ci serve capito ... fra domani fallo sentire al settimo cielo dagli soddisfazione là con quelli”*; e ancora *“sì, sì amò mo (inc) ... a sto Caghetta perché me lo sto a lavorà ai fianchi, perché mò calcola è la stagione che quegli amici suoi quei cessi là gli portano belle cose ... andò cazzo va, per tetti? ... come c’ha una cosa è la nostra ... fifty fifty ... già me lo sto a lavorà lui si si cioè quindi famogli sentire la presenza e lui ci fa sentire il calore poi dopo ...”*.

Per l’incontro veniva predisposto un servizio di osservazione, che consentiva di notare, alle 12:06, insieme [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e quindi l’arrivo di [redacted] con cui [redacted] aveva un breve colloquio mentre gli altri si allontanavano (allegato 242 all’informativa citata dell’8.2.2021).

Tra le ore 14:04 e le ore 14:07 (vedi informativa citata dell’8.2.2021, pag. 372 e ss. e allegato 246) [redacted] mentre si trovava nel terrazzo della sua abitazione, inviava due messaggi audio in lingua albanese a [redacted] che venivano captati in modalità ambientale e nei quali faceva evidente riferimento all’incontro della mattina, nella sostanza affermando che, come aveva detto anche a [redacted] che se [redacted] non si fosse ridimensionato, l’avrebbero ammazzato in modo da dimostrare a tutta la piazza la loro forza, poi evidenziando l’importanza della presenza di [redacted] all’incontro per l’efficacia del messaggio *“.. eh si cuore l’ho detto anche ad Ale ... se dicono, se storceranno una sola volta la bocca, va lasciato per terra, fanculo così lo vede tutta la piazza lì, per i miei familiari hanno preso troppo supergiro cuore, loro pensano che noi siamo morti capisci?.. lo pensa anche la gente lì, pensano .. lì vaffanculo è la nostra campagna! .. loro pensano che ...ce l’hai presente, anche la gente se non gli fai vedere un esempio, pensano*

che sono fanculo, sono finiti questi!.. capisci?.. hanno preso il supergiro questi pederasti!... (.....) ma si cuore, questo è il nostro film ma questo film lo sappiamo io e te dove vogliamo arrivare con lo stronzo, è per questo che volevo che andavi tu così lui ti vedeva e ascoltavi con le tue orecchie perché le parole le rigirano mentre se tu gli dici: cosa?.. fai il coatto nelle nostre terre e con la nostra gente?.. ok, ti romperò il culo! (...) insomma noi non ci siamo stati e sta facendo lo stronzo come se fosse la sua gente, così ti rompiamo il culo, non hai altro scampo che portarci i soldi, capisci? .. ma questa storia la sappiamo noi cuore!”.

Più tardi, alle 15:04, ██████ inviava allo ██████ un altro vocale in albanese, evidentemente dopo avere parlato con ██████, dicendo che quel giorno avevano onorato loro stessi con quanto avevano fatto e che c'era da festeggiare come per un matrimonio perché il “calciatore”, ossia ██████ “per i miei familiari è la nostra vita, per i miei familiari non hai idea di cosa cazzo mi ha detto adesso, ehi, bisogna tenerlo come un angelo!”.

Così riepilogati gli elementi a carico del ██████ (depurati dalle “chat”), si ritiene che ricorrano gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione, anche, del ricorrente al sodalizio di cui si discute.

██████ molto legato al coimputato ██████, già in avvio dell’attività di indagine compare presso l’abitazione ██████, dove si reca ripetutamente, anche con soggetti coinvolti in attività di narcotraffico.

Sin dal 29 maggio 2020 discute con ██████ di una compravendita di un grosso quantitativo di cocaina e delle relative condizioni; come si è visto, nella circostanza ██████ parla continuamente al plurale (*Questi a noi non ci possono vedere ... se ci riconoscono ... ci riconoscono solo per paura (...) ma davvero stanno a fare i commercianti con noi (...) Questi camminano per noi aho!*) e alla fine ██████ chiede indicazioni al ██████ su che cosa scrivere alla persona con cui è in corso la operazione commerciale.

██████ è certamente “socio” di ██████ e ██████ per l’operazione di acquisizione dei 90 kg. di hashish sequestrati, che pure non gli viene contestata quale reato fine, sostanzialmente perché lui stesso si tira in qualche modo fuori dalla parte operativa dicendo che ██████ non lo aveva messo al corrente del viaggio a Milano.

La cointeressenza del ricorrente è d’altra parte evidente dalle indicazioni dello ██████ nella fase preparatoria della trasferta, come è evidente la notevole fiducia che il vertice del sodalizio – ██████ – ripone nello stesso ██████, il quale viene incaricato, sempre tramite ██████, di recuperare da “██████” (ossia uno dei “pischelletti” del ██████ come si è già evidenziato) il telefono “Sky” da consegnare quindi al corriere, ovviamente al fine di rendere sicure le comunicazioni durante il viaggio.

Si è visto che, poi, ██████ compare a casa del ██████ il giorno stesso del sequestro, mettendosi subito all’opera per accertare l’accaduto, anche andando di persona a trovare “██████” di Villa Gordiani.

In seguito, il 3.9.2020, discute del ripianamento della perdita, facendosi parte attiva per prospettare possibili soluzioni anche con ulteriori forniture.

A parte la vicenda del fornitore spagnolo, che richiedeva la presenza ██████ in Spagna per definire una grossa acquisizione di 300 kg. di hashish che ██████ aveva “bloccato”, la comune progettualità è più che evidente allorché ██████ accennava al ██████ di “una cosa troppo bella che se riusciamo a farla...”, ancora usando il noi, e poi in seguito nella vicenda dei fratelli Forastieri.

Ancora, più volte ██████ e ██████ parlavano di soldi da consegnare o da dividere con ██████ (vedi intercettazioni del 24 luglio e 11 agosto 2020 già richiamate).

Partecipa, infine, il ricorrente anche ad incontri “strategici” come quello di Acilia, al quale **Denno** attribuiva particolare importanza per preservare l’importante canale costituito dal Corvesi e dal suo socio **Bucchi**.

Si tratta di una serie di elementi che, valutati unitariamente, denotano – nei termini della gravità indiziaria richiesta in questa sede - una messa a disposizione stabile del ricorrente rispetto al sodalizio e alla sua operatività, sia nel settore degli approvvigionamenti che in quello delle rivendite all’ingrosso, realizzata anche condividendo contatti personali, in Italia e all’estero, risorsa praticamente indispensabile per il **Denno** dopo una non breve detenzione.

Non vi è, dunque, alcuna incongruenza rispetto al tenore della incolpazione e rispetto ad essa anche la conversazione richiamata dal Gip del 3.9.2022 ha una evidente significatività per i temi trattati, ossia la vicenda dei fratelli Forastieri – nell’ambito della quale **Denno** fa anche il prezzo (**Denno** a 5 e 3 gli dico; **Forastieri**: Ma loro se la levano a se ... a sette ... al kg) - , il sequestro dell’hashish e il relativo debito da ripianare anche attraverso nuove forniture.

Nel resto, si è detto sopra che la giurisprudenza ammette che il reato associativo possa ravvisarsi anche in una partecipazione di breve periodo e le evidenze acquisite appaiono univoche anche con riferimento alla *affectio societatis*, di cui costituisce chiara espressione la vicenda dell’incontro di Acilia.

Quanto alle aggravanti del delitto associativo, la difesa aveva contestato nei motivi scritti del 3/2/2022 quella del metodo mafioso, evidenziando, in sintesi, che il Gip si era limitato a riportare il contenuto della richiesta del P.M. e che l’unico soggetto che aveva legami con appartenenti a clan mafiosi era il **Denno**, la condotta di **Denno** era antagonista rispetto al potere di intimidazione, che deve promanare dal vincolo associativo e non vi è stata evocazione di legami con la criminalità organizzata.

A verbale dell’udienza dello stesso 3/2/2022 la difesa aveva ulteriormente contestato l’aggravante dell’associazione armata, quantomeno per **Denno**, e quella del numero delle persone, essendo il reato contestato a nove indagati.

Sono rubricate nella provvisoria incolpazione le aggravanti sub artt. 74 co. 3 e 4, 80 co. 1 lett. b) e c) e co. 2 DPR 309/90, 416 bis.1 c.p., in fatto descritte come l’essere l’associazione costituita da più di dieci persone, dedite all’uso di sostanze stupefacenti, armata e l’aver trattato ingenti quantitativi di stupefacente oltre ad aver agito con metodo mafioso, consistito nell’imporre il predominio sul territorio a scapito di altri gruppi criminali, in particolare nella zona di Velletri, nell’attività di spaccio, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza ad un gruppo criminale armato e violento collegato ad altri gruppi criminali organizzati.

L’interesse ad una diversa qualificazione giuridica del fatto o alla esclusione di aggravanti contestate in sede cautelare ricorre solo se da ciò derivi una incidenza sull’*an* o sul *quomodo* della cautela o comunque sulla sua durata (giurisprudenza univoca: tra le tante massimate, in tema di aggravanti, Cass. Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013; Cass. Sez. 3 n. 36731 del 17/04/2014; Cass. Sez. 6 n. 5213 del 11/12/2018 dep. 01/02/2019; Cass. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020; Cass. Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020).

Infatti, l’interesse all’impugnazione va inteso come pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva dell’impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione e, nello specifico dei procedimenti cautelari *de libertate*, il loro scopo non può e non deve consistere in un’anticipazione del giudizio di merito, cui è riservata la soluzione di ogni questione, che non abbia una concreta e immediata utilità in chiave cautelare.

Nella specie, le aggravanti della partecipazione all'associazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e del numero delle persone neppure si computano, non essendo ad effetto speciale; non ha effetti sfavorevoli neanche quella di cui all'art. 416 bis.1 c.p., stante che già il reato base è assistito dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e, per limiti edittali (pena massima pari a 24 anni di reclusione), si colloca nella fascia più elevata dei termini di fase (e complessivi) della custodia cautelare; l'aggravante della natura armata dell'associazione, ad effetto speciale, non incide sui termini di custodia cautelare per le ragioni appena sopra evidenziate e lo stesso è a dirsi di quelle di cui all'art. 80 co. 1 lett. b) e c) e co. 2 DPR 309/90 (delle quali, comunque, deve rilevarsi l'inapplicabilità al delitto associativo ex art. 74, non essendo ivi richiamate).

Non inducono a diversa conclusione, quanto all'aggravante del metodo mafioso, le considerazioni svolte nei motivi di ricorso per cassazione, laddove si deduce che il Gip ha ritenuto il metodo mafioso una modalità di estrinsecazione dello stesso sodalizio, sì da non potersi scindere l'aggravante dal tessuto costitutivo il delitto, posto che inevitabilmente, applicata al delitto associativo, l'aggravante oggettiva in parola deve costituire una modalità espressiva del sodalizio, ma sempre aggravante rimane.

Passando all'esame delle esigenze cautelari, le stesse erano contestate nei motivi depositati il 3/2/2022, rilevandosi che [redacted] lavorava sin dal 2019 ed era inserito nel tessuto sociale, avendo mutato vita dopo la sua scarcerazione, avviando una società con la moglie con sede in Foligno e poco dopo venendo assunto come operaio da una ditta di Roma, dove aveva lavorato per l'intero 2021 e ancora lavorava; inoltre, durante il periodo di permanenza a Roma, [redacted] aveva avviato una società operante nella ristorazione, poi vendendo l'azienda in prospettiva di rientrare a Foligno.

Nei motivi oggi depositati, la difesa segnala l'esteso lasso di tempo intercorso dalla emissione dell'ordinanza impugnata con conseguente affievolimento delle esigenze cautelari e richiama le considerazioni svolte in sede di primo riesame e sopra sintetizzate, contestando le argomentazioni dell'ordinanza annullata, al più riferibili alla concretezza e non all'attualità delle esigenze, che richiede la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, [redacted] aveva chiesto di essere posto agli arresti domiciliari a Foligno, luogo distante da Roma dove l'associazione era apparsa radicata e in azione, e attualmente è ristretto in regime domiciliare per decisione del Gip, che ha confermato come fosse agevole neutralizzare il pericolo di reiterazione con una misura più gradata.

Dunque, considerato che la gran parte degli indagati arrestati è ancora ristretta in custodia inframuraria, che sono trascorsi nove mesi e che [redacted] ha mantenuto un comportamento esente da censura e presso Villa Ternana, dove è ristretto, è riuscito positivamente a inserirsi nel contesto della struttura e instaurare legami con gli operatori della residenza, la difesa ritiene ampiamente superata la presunzione di pericolosità degli appartenenti all'associazione ex art. 74 DPR 309/90, con la conseguenza che la misura attualmente in essere potrebbe essere revocata e/o sostituita con altra ancora più gradata.

Ciò detto, deve qui ribadirsi che il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 è ricompreso tra quelli per cui l'art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione, relativa, di esistenza delle esigenze stesse e di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020; Sez. 2 n. 6592 del 25/01/2022), detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati interessati dalla presunzione, essa fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

È divisa la giurisprudenza sulla possibilità di attribuire rilievo al fattore “tempo”, inteso come tempo trascorso dai fatti (cd. tempo silente), quale elemento significativo ai fini del superamento della presunzione (tra le più recenti in senso favorevole Cass. Sez. 6 n. 19863 del 04/05/2021; in senso contrario Cass. Sez. 2 n. 6592 del 25/01/2022 cit.), talvolta con qualche distinguo a seconda del reato in discussione.

Il requisito dell'attualità di cui all'art. 274 c.p.p., peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non richiede che si riconoscano occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, bensì (Cass. Sez. 5 n. 12869 del 20/01/2022) una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Nel caso di specie, il fattore “tempo” non ha comunque incidenza visto che si discute di condotte assolutamente recenti.

Sulle attività lavorative e imprenditoriali documentate del **[REDACTED]** ci si riporta alla precedente valutazione del Tribunale, secondo cui quella di commercio di confezioni a Foligno è stata avviata a settembre 2019, mentre la assunzione presso la romana CEIM è del giugno 2020, come risulta dalle buste paga prodotte per l'anno 2021, invero a fronte di dichiarazioni spontanee del **[REDACTED]** in sede di interrogatorio, secondo cui la sua presenza a Roma nel periodo delle intercettazioni era legata alla nascita della figlia e al fatto che voleva farla vedere al suo amico **[REDACTED]**.

Si ripete anche che si tratta, in ogni caso, di situazioni preesistenti o coeve alle vicende emerse in questo procedimento e alle quali quindi non può essere dato rilievo favorevole a fini cautelari.

Come si ribadisce che la società operante nella ristorazione, ancora a Roma, costituita nel marzo 2021 è inattiva (vedi visura) e la stessa difesa, d'altra parte, riferisce della cessione della locazione commerciale a terzi.

Ancora, non può ritenersi, quanto all'art. 74 DPR 309/1990, che la pericolosità considerata dal legislatore si ricolleggi alla perdurante adesione all'associazione o alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, dovendo avere ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, in specie, sia delitti ex art. 73 DPR 309/1990 che di criminalità organizzata.

Ciò detto, si conferma la valutazione sulla sussistenza in concreto del ritenuto pericolo di recidiva specifica.

L'associazione in contestazione ha dimostrato una grande capacità operativa e di aggregazione di persone di notevole spessore criminale, con la messa in campo di grandi risorse economiche e il chiaro intento di imporsi sul mercato anche con la violenza, ripetutamente utilizzata.

[REDACTED], d'altra parte, è persona che da anni è inserita nel commercio di stupefacenti, come denota il precedente specifico per più ipotesi di detenzione / cessione di stupefacenti, fatti del 2009; ha anche un procedimento in corso per stupefacenti, armi, estorsione, lesioni e altro, fatti del 2014 (risulta dal certificato in atti condanna in appello e annullamento con rinvio della Corte di Cassazione) oltre che uno per evasione del 14.5.2019, con condanna in primo grado appellata (risulta per evasione un precedente di polizia anche per un diverso fatto del 24.5.2019: cfr. informativa citata dell'8.2.2021).

Nel complesso, non vi sono elementi atti a fare ritenere che nel breve periodo – anche quello ulteriore trascorso dall'emissione dell'ordinanza impugnata, dal 9 giugno scorso agli arresti domiciliari - il **[REDACTED]** dedito al narcotraffico da moltissimi anni e munito di contatti anche all'estero, abbia realmente cambiato vita.

In merito alla scelta della misura, deve nondimeno considerarsi il dato fattuale sopravvenuto che, come anticipato, **Lori** è stato posto agli arresti domiciliari con ordinanza del Gip del 9 giugno 2022.

Ciò (come risulta da documentazione presente a TIAP) a seguito di problematiche fisiche e psicologiche evidenziatesi in corso di detenzione (che hanno comportato anche un ricovero presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo), con un notevolissimo calo ponderale, la cui causa esatta non era stato possibile individuare.

Il Lori è stato, in particolare, posto agli arresti domiciliari presso la Comunità Alloggio Villa Ternana di Poggio Mirteto, individuata in attesa della disponibilità di un posto presso la collegata Comunità Villa Belvedere.

Non risultano, effettivamente, violazioni della misura e la situazione alloggiativa in un contesto controllato, in regime di arresti domiciliari e in uno ai divieti di comunicazione come disposti dal Gip, appare, allo stato, adeguata al fine di fronteggiare le esigenze cautelari, come ravvisate anche in concreto.

Non sarebbero idonee, invece, misure non detentive, non potendo le stesse limitare in modo significativo la libertà di movimento né escludere la possibilità indiscriminata di contatti con terzi, restrizioni indispensabili per fronteggiare il pericolo di recidiva specifica.

Va, in conclusione, riformata l'ordinanza impugnata con applicazione degli arresti domiciliari nei termini già disposti dal Gip.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

RIFORMA l'impugnata ordinanza e sostituisce nei confronti di **Lori** la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la struttura Villa Ternana sita in Poggio Mirteto, via Ternana km. 15,600, con i divieti di comunicazione di cui all'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 9/6/2022 (sostituzione da non eseguirsi in quanto già disposta dal Gip nella predetta data del 9/6/2022).



Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 28/9/2022.

IL PRESIDENTE EST.

Cinzia Parasporo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa **Cinzia Parasporo** CANCELLERIA

